

Consiglio dei Ministri n. 141 del 9 giugno 2011.

6 Giugno 2011

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del **9 giugno u.s., n. 141**, ha approvato, tra l'altro, i seguenti provvedimenti:

- lo Schema di Codice antimafia e delle misure di prevenzione, che aggiorna la normativa in materia, con l'obiettivo di semplificare l'attività dell'interprete, migliorando l'efficienza delle procedure di gestione, di destinazione ed assegnazione dei beni confiscati. Il testo raccoglie tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione, aggiornata secondo le prescrizioni della legge delega, in particolare con:
 - l'introduzione della facoltà di richiedere che il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione sia celebrato in udienza pubblica;
 - la previsione di un limite di durata anche per il procedimento di secondo grado, con la perdita di efficacia del sequestro ove non venga disposta la confisca nel termine di un anno e sei mesi dalla immissione in possesso da parte dell'amministratore giudiziario, nonchè, in caso di impugnazione della decisione, entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. È altresì prevista la possibilità di prorogare i termini in parola per sei mesi e per non più di due volte in caso di indagini complesse;
 - l'introduzione della revocazione della confisca definitiva di prevenzione, volta a consentire agli enti assegnatari dei beni confiscati di gestirli senza timore di doverli restituire. A seguito del definitivo decreto di confisca, la revoca sarà possibile solo in casi eccezionali (difetto originario dei presupposti, falsità delle prove). In tal caso, salvo che per i beni di particolare pregio storico- artistico, verrà restituita solo una somma di denaro equivalente al valore del bene;
 - disciplina dei rapporti tra la confisca di prevenzione e il sequestro penale, volta a regolare i rapporti tra diversi e contestuali provvedimenti giudiziari. Se insistono entrambi sul medesimo bene si applicano le norme della prevenzione per la relativa amministrazione e gestione (nomina amministratore giudiziario, relazione periodica.);
 - disciplina dei rapporti dei terzi con la procedura di prevenzione, volta a garantire la tutela in caso di buona fede;
 - disciplina dei rapporti con le procedure concorsuali, volta a risolvere le numerose questioni interpretative causate dalla mancanza di una specifica normativa in materia; i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione sono sottratti dalla massa attiva del fallimento e sono gestiti e destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione;
 - disciplina degli effetti fiscali del sequestro, volta a risolvere le numerose questioni interpretative che la mancanza di una specifica normativa in materia ha determinato. L'amministratore assume la qualità di sostituto d'imposta: paga provvisoriamente le imposte relative ai beni sequestrati secondo le aliquote vigenti per i diversi redditi e all'esito della procedura, se i beni vengono restituiti, recupera nei confronti del proprietario;
 - in materia di certificazione antimafia, il provvedimento semplifica ed omogeneizza una normativa resa particolarmente complessa dalla stratificazione delle norme nel tempo.

Sullo Schema verranno acquisiti i prescritti pareri;

- un provvedimento che, in attuazione della delega conferita al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, (legge 18 giugno 2009, n. 69), realizza la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria, regolati dalla legislazione speciale, riconducendoli ai tre modelli previsti dal codice di procedura civile, individuati, rispettivamente, nel rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro, nel rito sommario di cognizione (introdotto dalla medesima legge n. 69 del 2009) e nel rito ordinario di cognizione;
- un decreto legislativo che armonizza i sistemi contabili e i bilanci delle Regioni, delle Province e degli enti locali dove è prevista una realizzazione graduale, sperimentale per due esercizi finanziari prima di andare a regime e sono delineati anche particolari aspetti legati alla contabilità sanitaria, finalizzati alla trasparenza dei conti del settore ed alla responsabilizzazione degli enti preposti. Il provvedimento ha ricevuto il parere della Conferenza unificata, della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle altre Commissioni parlamentari di merito;
- un disegno di legge che delega il Governo a razionalizzare l'organizzazione e il funzionamento delle Conferenze Stato-Regioni, Stato-Città ed Unificata, prevedendo una sola sede di raccordo istituzionale, denominata "Conferenza della Repubblica";
- un decreto legislativo per il riordino delle possibilità di fruizione di permessi, congedi e aspettative nel settore pubblico e privato, a fini di razionalizzazione, semplificazione e risparmio di spesa. Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari;
- un regolamento per l'adattamento all'ordinamento interno del Regolamento europeo 166/2006, che è stato adottato dall'Unione per ratificare il Protocollo sui Registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, conseguente alla Convenzione di Aarhus sul diritto di accesso alle decisioni in materia ambientale. In tutti gli Stati membri dell'Unione è pertanto istituito tale Registro, che amplia tra l'altro il numero dei gestori obbligati a dichiarare al Ministero dell'ambiente (per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) la quantità di sostanze inquinanti individuate che vengano immesse nel suolo, nell'aria e nell'acqua; il cittadino potrà accedere alle informazioni in materia tramite il Registro nazionale dei rilasci e dei trasferimenti degli inquinanti, aperto alla consultazione elettronica. La Conferenza unificata ed il Consiglio di Stato hanno espresso parere favorevole sul provvedimento.

È proseguita l'illustrazione delle linee generali di un decreto-legge in materia di diritto per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri recependo la direttiva 2008/115 in materia di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.